

## **DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE**

**ATTO N. 19 ANNO 2023**

**SEDUTA DEL 08/03/2023 ORE 09:00**

**OGGETTO: UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: MODIFICA SEZIONE 3  
ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO PIAO 2023-2025 -  
DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **otto** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalità videoconferenza (Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio delle commissioni, delle conferenze dei capigruppo e della giunta dell'unione pedemontana parmense approvato con delibera di c.u. n. 8 del 28/04/2022).

ALL'APPELLO RISULTANO:

<b>ASSESSORI</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
DALL'ORTO SIMONE	VICEPRESIDENTE	X	
SPINA ALDO	ASSESSORE	X	
FRIGGERI DANIELE	ASSESSORE	X	
GALLI MARISTELLA	PRESIDENTE	X	
CASOLARI FILIPPO	ASSESSORE	X	

Assiste Il Segretario Generale DOTT.SSA PAOLA FABIANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente MARISTELLA GALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **DELIBERA N. 19 DEL 08/03/2023**

**OGGETTO:** UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: MODIFICA SEZIONE 3  
ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO PIAO 2023-2025 - DETERMINAZIONI IN  
MERITO.

### **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

PREMESSO che:

- a decorrere dall'entrata in vigore della Finanziaria 2006, è stato imposto agli enti locali un monitoraggio stringente sulla spesa di personale prevedendone la progressiva riduzione nel tempo;
- l'Unione Pedemontana Parmense rientra tra gli Enti NON soggetti al patto di stabilità e pertanto le norme ed i limiti di riferimento sono quelli previsti per gli Enti non soggetti al Patto di Stabilità;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs n. 267/2000 e dal d.lgs n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

VISTI:

- l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei servizi;
- l'art. 191 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto n. 31 del 29/12/2022 del Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense in base al quale si attribuisce a Ciccotto Liliana la nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2, con tutte le responsabilità e competenze connesse con scadenza 31/12/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 35 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 90 del 29/12/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 34 del 29/12/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 26/07/2022 e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 – di cui alla delibera di Consiglio Unione n. 34 del 29/12/2022 prevedono, per quanto attiene la programmazione fabbisogno di personale dell'Ente quanto segue:

*Il percorso di adeguamento e la definizione della programmazione del fabbisogno di personale 2022-2025 verranno adottati con separata delibera di Giunta dell'Unione tenendo conto delle disposizioni normative soprarichiamate e delle seguenti direttive-previsioni:*

- *Dovrà essere previsto, compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di vincoli alla spesa di personale, limitazioni alle assunzioni e nell'ambito della capacità assunzionali dell'Ente ed esigenze dei servizi gestiti dall'Unione, il turn-over del personale cessato a tempo indeterminato;*
- *Dovrà essere previsto, compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di vincoli alla spesa di personale, limitazioni alle assunzioni per forme di lavoro flessibile ed esigenze dei servizi gestiti dall'Unione, il reclutamento di personale mediante forme di lavoro flessibile per garantire la funzionalità dei servizi in caso di assenze prolungate dal servizio del personale dipendente o di particolari e temporanee punte di attività;*
- *Dovrà essere prevista e garantita l'acquisizione di personale in capo all'Unione di personale adeguato per la gestione delle funzioni/servizi trasferiti dai Comuni all'Unione.*

CONSIDERATO che per gli Enti Locali non soggetti al patto di stabilità, le limitazioni alla spesa del personale sono disciplinati dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 così come modificato prima dal comma 121 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dal comma 10 dell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ed infine dal comma 11 dell'art. 4-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”*

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale da parte dei comuni;
- il comma 562 dello stesso art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale da parte delle Unioni di Comuni;
- l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sull'utilizzo dei cosiddetti “residui di capacità assunzionale”;
- l'art. 14-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 di ampliamento da tre a cinque anni dell'utilizzo dei suddetti “residui assunzionali” a decorrere dal 30.03.2019;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. n. 114/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente;

- l'art. 3, comma 5-sexies, del citato D.L. 90/2014, così come modificato dal D.L. 4/2019, che prevede che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 ed in particolare l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto che prevede che il Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione emani Linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001;

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed in particolare il comma 2 che prevede che dalla data individuata dal decreto di cui predetto comma, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato a seconda che gli stessi risultino virtuosi sulla base di valori e fasce che saranno definite nel decreto stesso;

#### DATO ATTO:

- che in data 17 marzo 2020 è stato approvato, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, il decreto sopra citato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, la cui entrata in vigore è stata prevista (art.1, c.2) per il 20 aprile 2020;
- che il D.M. 17/03/2020 ha introdotto una nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn over ed introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- che né il DM né la propria Circolare esplicativa “Circolare ULM- FP- 0000974 – A – 08/06/2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020, nominano le Unioni quali Enti destinatari della norma, pertanto dobbiamo prendere atto che trattasi di norma specifica per i Comuni;

VISTA la delibera di Giunta Unione n. 61 del 12/10/2020 con la quale:

1. si prende atto della normativa introdotta dal D.M. 17/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 – Circolare Esplicativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11/9/2020 - nota di lettura 24 settembre 2020 dell'Anci riferita al Decreto 17 marzo 2020 e Circolare 13 maggio 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” - che hanno precisato la nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei (soli) Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn over ed introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
2. si prende atto che né il DM citato, né la propria Circolare esplicativa “Circolare ULM- FP- 0000974 – A – 08/06/2020” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2020 né la Nota di Lettura Anci del 24/9/2020 nominano le Unioni quali Enti destinatari della norma;
3. si prende atto che non sono state abrogate né disapplicate le norme in materia assunzionale citate in premessa che rimangono valide per le Unioni, in particolare:
  - come ricordato dal comma 229 della legge 208/2015: “*a decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, (...) le unioni di comuni possono*

*procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente";*

- Come ricordato dall'art. 32 del d.lgs. 267/2000: i comuni possono cedere integralmente o parzialmente i propri spazi assunzionali all'unione di cui fanno parte;

4. di conseguenza, si determina di separare e rendere indipendenti i percorsi di conteggio relativo alle possibilità assunzionali dei Comuni aderenti rispetto all'Unione;
5. **si mantiene, ai soli fini della verifica del rispetto della spesa complessiva, come definita dal comma 557, l'attribuzione ai Comuni della quota parte della spesa dell'Unione Pedemontana Parmense che applica il comma 562 e non si trova nelle condizioni di avere una propria spesa di personale relativa all'annualità 2008, con applicazione dei criteri di riparto previsti dalle convenzioni di conferimento delle funzioni trasferite;**

VISTA la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie - N. 4/SEZAUT/2021/QMIG – del 31/03/2021 con la quale vengono enunciati i seguenti principi di diritto:

“1. L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;

2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

3. **I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”;**

CONSIDERATO che:

- i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo con le rispettive deliberazioni consiliari:
  - n° 61 del 06/11/2008 (Collecchio)
  - n° 83 del 03/11/2008 (Felino)
  - n° 66 del 04/11/2008 (Montechiarugolo)
  - n° 61 del 05/11/2008 (Sala Baganza)
  - n° 74 del 28/10/2008 (Traversetolo)hanno costituito un'Unione di Comuni, ed hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo dell'“Unione Pedemontana Parmense”;
- in data 16 Dicembre 2008 è stato sottoscritto da tutti i Sindaci l'Atto Costitutivo dell'Unione;

DATO ATTO che i Comuni sopracitati hanno trasferito all'Unione Pedemontana Parmense le seguenti funzioni:

- a) in data 01/06/2009: polizia municipale, sportello unico attività produttive e protezione civile;
- b) in data 01/08/2012: servizio personale e servizi informatici e telematici;
- c) in data 01/07/2013: servizi sociali;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta dell'Unione n. 39 del 12/11/2014 si è provveduto ad approvare, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 114/2014, di conversione del DL 90/2014, la ricognizione della spesa di personale rideterminata ex L. 114/2014 riferita all'anno 2014;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito nella legge n. 114 dell'11/8/2014 e delle modifiche apportate alla disciplina e limitazioni alla spesa di personale degli Enti Locali dalla legge n. 190 del 23/12/2014;

CONSIDERATO che l'Unione Pedemontana Parmense non rientra tra i Comuni dissestati o strutturalmente deficitari;

VISTA la delibera di Giunta dell'Unione n. 86 del 29/12/2020 con la quale si è dato atto, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, che l'Unione Pedemontana Parmense non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e che, pertanto, non sussiste il divieto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

VISTA la delibera di Giunta dell'Unione n. 5 del 19/01/2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo n. 198/2006, il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024;

VISTA la delibera di Giunta Unione n. 21 del 14 MARZO 2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance anno 2022-2024;

TENUTO CONTO delle disposizioni normative in vigore in merito alle capacità assunzionali e spese di personale degli Enti Locali;

VISTA la delibera di giunta Unione n.6 del 26/01/2023 ad oggetto 'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 - SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO PIAO 2023-2025 DETERMINAZIONI IN MERITO' con la quale si prevedeva la copertura di DUE posti con profilo di Agente di Polizia Locale – cat. C – posizione economica C1 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno per SERVIZIO POLIZIA LOCALE in sostituzione di personale cessato nell'anno 2022 come da tabella che segue:

Capacità Assunzionali 2022 disponibili alla data del 01.01.2023	51.808,89 euro
Assunzione, in sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno 2022 , di <b>n. 2 Agenti di Polizia Locale – cat. C –</b> posizione economica C1 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno per SERVIZIO POLIZIA LOCALE – mediante accesso dall'esterno con espletamento procedure di mobilità nazionale (art. 34 bis D.L.vo 165/2001) o espletamento mobilità volontaria ex art. 30 del D.L.vo 165/2001 o scorrimento di graduatorie esistenti (anche in deroga a quanto previsto dall'art. 91, comma 4, TU 267/2000 in applicazione articolo 17, comma 1-bis, della legge di conversione DL 162/2019) o espletamento di nuova procedura selettiva	42.785,76 euro
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA	9.023,13 euro

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale del Comune di Sala Baganza n.83 del 23/05/2022 di cessione capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato all'Unione Pedemontana Parmense qualora al procedimento di mobilità partecipino dipendente dell'Unione Pedemontana Parmense stessa, con esito favorevole per uno di essi, in considerazione della diversa disciplina in merito alla determinazione della capacità assunzionale;

DATO ATTO dell'esito favorevole per uno dei dipendenti dell'Unione Pedemontana Parmense alla procedura di mobilità indetta con Provvedimento Dirigenziale N° 230 del 06/05/2022 del Responsabile del Servizio Unico del personale dell'Unione Pedemontana Parmense ad oggetto: COMUNE DI SALA BAGANZA: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI EX ART. 30 D.L.VO 165/2001 PER ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CATEGORIA GIURIDICA D CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE ALL'AREA URBANISTICA, SERVIZI PUBBLICI, SUE, GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SALA BAGANZA (PR);

RITENUTO pertanto recepire e acquisire la capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato all'Unione Pedemontana Parmense ceduta dal Comune di Sala Baganza (delibera di Giunta Comunale del Comune di Sala Baganza n.83 del 23/05/2022) a seguito di procedimento di mobilità conclusosi con esito favorevole per uno dei dipendenti dell'Unione Pedemontana Parmense per euro 31.774,34;

RITENUTO necessario ed opportuno:

rafforzare la struttura dell'ente come delineato nel DUP 2023/2025 e prevedere quindi in tal senso la copertura di 1 posti con profilo di **Istruttore Direttivo Tecnico** – cat. D – posizione economica D1 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno per il Servizio Suap e Riduzione Rischio in sostituzione di personale trasferito per mobilità volontaria vs il Comune di Sala Baganza come da tabella che segue:

Capacità assunzionali anno 2023	40.797,47 euro
Assunzione, in sostituzione di personale trasferito per mobilità volontaria tra enti c/o Comune di Sala Baganza nel corso dell'anno 2022 , di <b>n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D</b> – posizione economica D1 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno da assegnare al Servizio Suap e Riduzione Rischio dell'Unione Pedemontana Parmense– mediante accesso dall'esterno con espletamento procedure di mobilità nazionale (art. 34 bis D.L.vo 165/2001) o scorrimento di graduatorie esistenti (anche in deroga a quanto previsto dall'art. 91, comma 4, TU 267/2000 in applicazione articolo 17, comma 1-bis, della legge di conversione DL 162/2019)	23.212,35 euro
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA	17.585,12 euro

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dl 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, “le limitazioni previste dal comma 28 dell’art. 9 del DL78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”;

CONSIDERATO che il Comandante Polizia Locale – Responsabile servizio polizia locale e protezione civile, in considerazione di varie assenze del personale impiegato nel Corpo di Polizia Locale ed al fine di poter far fronte alle esigenze ed operatività del servizio, ha richiesto di poter procedere all’affidamento di prestazioni extra-orario a dipendenti di altri Enti per attività di supporto al servizio per il periodo 01/03/23 2023 al 31/05/2023 2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale, per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale e per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 2023 per un MASSIMO 12 ORE SETTIMANALI per 2 unità di personale;

VISTO l’art. 9, comma 28, del DL 78/2010 come modificato dalla [legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, dall’[art. 4, comma 102, lett. a\) e b\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall’art. 4-ter, comma 12, [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal DL 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dl 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, “le limitazioni previste dal comma 28 dell’art. 9 del DL78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”;

VISTA la delibera di Giunta dell’Unione n. 38 del 03/09/2013 con la quale è stato determinato nella somma di euro 59.355,39 l’importo delle spese per forme di lavoro flessibile (a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata) anno 2009, su base annuale, dell’Unione Pedemontana Parmense da prendere a riferimento per la determinazione del parametro finanziario e limite di spesa per forme di lavoro flessibile dell’Unione ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VERIFICATO che l’Unione Pedemontana Parmense rientra tra gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 562 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni e pertanto le limitazioni previste dal comma 28 dell’art. 9 del DL78/2010 non si applicano all’Unione Pedemontana Parmense fermo restando che comunque la spesa complessiva per forme di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

TENUTO CONTO delle attuali forme di lavoro flessibile previste ed attivate dall’Ente per l’anno 2022 che rientrano nel limite di cui al comma 28 dell’art. 9 del DL78/2010:

- a) assunzione, in esecuzione di delibera Giunta Unione n. 68 del 17/10/2012, ex art. 110, comma 1, D.L.vo 267/2000 a tempo determinato per tre anni dall’01/01/2023 al 31/12/2025 ed a tempo pieno con profilo di Comandante Polizia Locale – Responsabile servizio polizia locale e protezione civile, con una spesa presunta di euro un’indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 comma 3 del Testo Unico 267/2000, di Euro 25.000,00 lordi su base annua per

- tredecim mensilità – oltre oneri riflessi ed irap – spesa NON imputabile nel limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del DL78/2010;
- b) proroga di mesi n. 3 (dal 01.01.2023 al 31.03.2023) così come previsto dalla Delibera di Giunta Unione n. 89 del 16.12.2022, in applicazione dell'art. 60 comma 11 lettera h CCNL funzioni locali del 16.11.2022, del rapporto di lavoro instaurato, in esecuzione di delibera Giunta Unione n. 81 del 19/11/2019, per una unità di personale a tempo determinato dal 07/01/2020 al 31/12/2020 + proroga dal 01/01/2021 al 31/12/2022 (proroga prevista con Delibera di Giunta Unione n. 66 del 03/11/2020 e determina n. 587 del 18/11/2020) ed a tempo parziale 30/36 ore con profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media” categoria giuridica D – posizione economica D1 – CCNL personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali con assegnazione al Servizio Comunicazione, informazione e Ufficio Stampa dell'Unione Pedemontana Parmense;
- c) l'istituzione di una nuova posizione di Alta Professionalità, con rilevanti competenze giuridico/amministrative e manageriali, acquisite tramite esperienze professionali e/o con titoli e abilitazioni post laurea, da incaricare ai sensi dell'art 110 comma 1 del dlgs 267/2000, a cui attribuire la responsabilità del Settore Affari Legali e Generali, comprendente la Centrale Unica di Committenza e tutti i servizi oggi in capo al Segretario (Affari Generali, Segreteria, Protocollo, Privacy, contenziosi, comunicazione, servizi sociali e rapporti con l'Azienda pedemontana sociale), oltre a i serv. assicurativi e Brokeraggio, oggi in capo al servizio Finanziario, con possibilità di attribuire allo stesso il ruolo di Direttore operativo e/o Vice Segretario spesa NON imputabile nel limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del DL78/2010;

VISTO il D.L.vo 165/2001 e dato atto che il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ed in generale alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali;

DATO ATTO che l'attuale normativa prevede la possibilità di concedere propri dipendenti ad altre amministrazioni locali, con prestazione lavorativa in aggiunta al rapporto di lavoro d'obbligo presso l'Ente di appartenenza, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di durata massima dell'orario di lavoro settimanale (fissato in una media di 48 ore dal d. lgs. 66/2003 art. 3);

VISTA in particolare la legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 557, che così dispone: *“I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dalla amministrazione di provenienza”*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 ed il parere UPPA n. 34 del 23.05.2008 con i quali viene specificato che la disciplina di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 costituisce deroga al principio relativo all'univocità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

VISTA la circolare del Ministro dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 che conferma la possibilità di utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

VISTO, in proposito, il parere formulato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 3/2009/PAR espresso nell'adunanza del 15/1/2009;

PRESO pertanto ATTO, per quanto attiene la possibilità per gli Enti Locali di ricorrere alle diverse tipologie di lavoro flessibile, che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VALUTATA positivamente la possibilità di ricorrere a prestazioni di personale già qualificato di altre Amministrazioni per far fronte temporaneamente alle esigenze manifestate dal Comandante Polizia Locale – Responsabile servizio polizia locale e protezione civile di questa Unione;

**TENUTO CONTO dei costi necessari pari a circa 25.120,55 euro** (a fronte della somma di euro 59.355,39 determinata come importo delle spese per forme di lavoro flessibile) per compensi oltre a oneri e irap (per l'attivazione di 4 rapporti totali ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004) per il periodo 01/03/23 2023 al 31/05/2023 2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale, per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale e per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 2023 per un MASSIMO 12 ORE SETTIMANALI per 2 unità di personale;

VALUTATO che tale spesa è ricompresa nelle spese di personale già previste nel bilancio pluriennale dell'Ente;

VALUTATO che tale spesa è ricompresa nelle spese di personale già previste nel bilancio pluriennale dell'Ente;

CONSIDERATO che il Comandante del servizio di Polizia Locale ha individuato nelle persone del Sig. Baccolini Enrico, Sig. Colombini Alessio, Sig.ra Baldari Flavia e Sig.ra Burani Silvia, come operatori maggiormente qualificati per l'espletamento di tali incarichi in ragione dell'esperienza maturata e conoscenze specifiche possedute;

DATO ATTO che il Comandante del servizio di Polizia Locale di questa Unione ha inoltrato:

- al Comune di Montechiarugolo richiesta di autorizzazione ad avvalersi di prestazioni lavorative di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (per un massimo di 6 ore settimanali) per il periodo marzo- maggio 2023 dipendente Burani Silvia;
- al Comune di Medesano Settore Polizia Municipale richiesta di autorizzazione ad avvalersi di prestazioni lavorative di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (per un massimo di 12 ore settimanali) per il periodo marzo- agosto 2023 dipendente Baldari Flavia;
- all'Unione dei Comuni del distretto ceramico richiesta di autorizzazione ad avvalersi di prestazioni lavorative di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (per un massimo di 12 ore settimanali) per il periodo marzo- agosto 2023 dipendente del comune di Sassuolo Colombini Alessio;
- al Comune di Reggio Emilia richiesta di autorizzazione ad avvalersi di prestazioni lavorative di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (per un massimo di 6 ore settimanali) per il periodo marzo- agosto 2023 dipendente Baccolini Enrico;

CONSIDERATO che le prestazioni richieste dall'Unione Pedemontana Parmense ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 si configurano giuridicamente come prestazione da lavoro dipendente derivante da rapporto di lavoro da stipularsi direttamente con questa Unione;

CHE sussiste l'obbligo tra l'Unione Pedemontana Parmense e il Comuni di Montechiarugolo di coordinamento e rispetto dei vincoli in materia di lavoro e dettati da apposite disposizioni normative;

RITENUTO pertanto opportuno di prevedere l'affidamento di prestazioni extra-orario a dipendenti di altri Enti per attività di supporto al servizio del Corpo di Polizia Locale a dipendente di altro Enti per attività di supporto al servizio per il periodo 01/03/23 2023 al 31/05/2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale, per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale e per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 2023 per un MASSIMO 12 ORE SETTIMANALI per 2 unità di personale;

VALUTATO che tale spesa è ricompresa nelle spese di personale già previste nel bilancio pluriennale dell'Ente;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Unione Pedemontana Parmense n. 16 del 20.02.2022 di 'APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025;

VISTO il CCNL sottoscritto il 16/11/2022;

CONSIDERATO che le spese di personale previste con il presente atto a tempo indeterminato trovano copertura, sono già previste e programmate nel DUP e nel bilancio di previsione 2023-2025 dell'Ente:

RITENUTO di dover autorizzare con il presente atto al fine di semplificare l'azione amministrativa dell'ente le sostituzioni dei dipendenti in organico alla data odierna che cessano dal servizio per mobilità esterna/dimissioni volontarie/pensionamento;

RITENUTO inoltre di dover autorizzare l'attivazione di assunzioni a tempo determinato e/o altre forme di lavoro flessibile nel limite massimo di spesa consentito pari a euro 59.355,39 per garantire la funzionalità dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Unione Pedemontana Parmense;

RITENUTO inoltre di informare le OOSS del contenuto del presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del servizio Unico del Personale sulla presente proposta ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 (Tuel);

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- 1) di recepire ed acquisire la capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato all'Unione Pedemontana Parmense ceduta dal Comune di Sala Baganza con delibera di Giunta Comunale n.83 del 23/05/2022, a seguito di procedimento di mobilità conclusosi con esito favorevole per uno dei dipendenti dell'Unione Pedemontana Parmense per euro 31.774,34;
- 2) di prevedere quindi in tal senso la copertura di 1 posti con profilo di **Istruttore Direttivo Tecnico** – cat. D – posizione economica D1 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

ed a tempo pieno per il Servizio Suap e Riduzione Rischio in sostituzione di personale trasferito per mobilità volontaria vs il Comune di Sala Baganza come da tabella che segue:

Capacità assunzionali anno 2023	40.797,47 euro
Assunzione, in sostituzione di personale trasferito per mobilità volontaria tra enti c/o Comune di Sala Baganza nel corso dell'anno 2022 , di <b>n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D</b> – posizione economica D1 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno da assegnare al Servizio Suap e Riduzione Rischio dell'Unione Pedemontana Parmense– mediante accesso dall'esterno con espletamento procedure di mobilità nazionale (art. 34 bis D.L.vo 165/2001) o scorrimento di graduatorie esistenti applicazione articolo 17, comma 1-bis, della legge di conversione DL 162/2019)	23.212,35 euro
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA</b>	<b>17.585,12 euro</b>

- 3) di prevedere l'affidamento di prestazioni extra-orario a dipendente di altro Enti per attività di supporto al servizio del Corpo di Polizia Locale per il periodo 01/03/23 al 31/05/2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale, per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 per un MASSIMO 6 ORE SETTIMANALI per 1 unità di personale e per il periodo 01/03/23 al 31/08/2023 per un MASSIMO 12 ORE SETTIMANALI per 2 unità di personale;
- 4) Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del piano integrato di attività e organizzazione, modificando la sezione 3 ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO del PIAO approvato con Delibera di Giunta Unione Pedemontana Parmense n. 16 del 20.02.2023;
- 5) RITENUTO di dover autorizzare con il presente atto al fine di semplificare l'azione amministrativa dell'ente le sostituzioni dei dipendenti in organico alla data odierna che cessano dal servizio per mobilità esterna/dimissioni volontarie/pensionamento e di dover autorizzare l'attivazione di assunzioni a tempo determinato e/o altre forme di lavoro flessibile nel limite massimo di spesa consentito pari a euro 59.355,39 per garantire la funzionalità dei servizi;
- 6) di informare le OOSS del contenuto del presente atto;

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere al più presto all'effettivo reclutamento del personale programmato;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

### **D I C H I A R A**

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Maristella Galli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Paola Fabiani